

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -ROMA**

**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE**

di **Telequattro s.r.l.** con sede in Trieste, Via Besenghi n. 16, codice fiscale 00231920323, in persona del suo legale rappresentante Filippo Jannacopulos, rappresentata e difesa in virtù di procura considerata in calce al presente atto dall'Avv. Luciano Guerrini del Foro di Verona (c.f. GRRLCN50R17L781O) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Viale Nino Bixio 22/A il quale dichiara ai fini dell'art. 136, comma 1, c.p.a. recapito fax al numero 0458350402 e indirizzo P.E.C. [avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it](mailto:avvlucianoguerrini@ordineavvocativrpec.it);

*Ricorrente*

contro

- il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Via Molise 2, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

- la **Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Viale America 201, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

*Amministrazioni resistenti*

e nei confronti

**di G.R.P. Reti s.r.l.** c.f. 12013570010, con sede legale a Torino, Lungo Dora Firenze n. 123 bis, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**di TVP Italy s.r.l.** c.f. 02078550445, con sede legale a San Benedetto del Tronto, Via Pasubio n. 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

*Parti controinteressate*

per l'annullamento, previa sospensione:

1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – *Emittenza Radiotelevisiva. Contributi* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV" (**doc. 1**).

2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio "GRP VERA TV" e TVP Italy s.r.l. con il marchio "VERA TV" (**doc. 2**);

3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto;

con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria *de qua* includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

\*\*\*

## **IN FATTO**

La ricorrente è titolare dell'autorizzazione ministeriale per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri in ambito locale a carattere commerciale, per il marchio/palinesesto "TELEQUATTRO", rilasciatole il 30.03.2023 con nota prot. DGSCERP/DIV.III/65685 (e rettificata il 3.04.2023 con nota prot. DGSCERP/DIV.III/67856) con l'associata numerazione LCN 10 per il bacino dell'area tecnica AT06 (Friuli-Venezia Giulia) (**doc. 3**).

La ricorrente partecipava alle procedure di cui al D.P.R. n. 146/2017 per l'erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'annualità 2024.

Il 5 ottobre 2024 veniva pubblicata da parte del Ministero, la graduatoria provvisoria per l'annualità in questione (**doc. 4**), nella quale, relativamente al marchio "TELEQUATTRO", la ricorrente veniva collocata nella posizione n. 101, quindi nella cosiddetta "fascia B" e pertanto penalizzata per quanto attiene l'ammontare degli importi dei contributi riconosciuti. La disciplina dei contributi in questione contempla infatti che *"Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in*

*misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella.”*

(art. 6, comma 2, secondo e terzo periodo, D.P.R. n. 146/2017).

In caso di esclusione delle contro-interessate la ricorrente sarebbe automaticamente collocata tra le prime cento emittenti, dal che si desume l'evidente interesse al ricorso.

In tutte le graduatorie delle annualità precedenti “Telequattro” era inclusa nelle prime 100 posizioni. A seguito di tale collocazione fuori dalla “fascia A” della graduatoria provvisoria, in data 7-8 ottobre 2024 formulava al Ministero istanza di accesso agli atti riguardante la domanda di partecipazione di varie emittenti televisive che la precedevano, tra le quali “GRP VERA TV” della GRP Reti s.r.l. collocata al 66° posto; “VERA TV” della TVP Italy s.r.l. collocata al 60° posto, nonché di “Telemarche” della Italia Network s.r.l. collocata al 99° posto (**doc. 5**).

Il Ministero forniva la documentazione richiesta solamente l'11 novembre 2024 (**doc. 6**).

Nell'attesa di quanto richiesto al Ministero, sulla scorta di documentazione di cui era possesso, il 28-31 ottobre 2024 la ricorrente inoltrava al Ministero istanza di riesame (**doc. 7**) della graduatoria provvisoria affinché venisse rivalutata la sussistenza dei requisiti di partecipazione di Italia Network s.r.l., GRP Reti s.r.l. e TVP Italy s.r.l. in vista dell'adozione della graduatoria definitiva.

In particolare, la ricorrente rilevava e segnalava - per quanto è di interesse nel presente ricorso - che dall'esame della domanda di partecipazione all'erogazione dei contributi per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. per il marchio “VERA TV” per la regione Marche, presentata a febbraio del 2021 e la domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio “GRP Televisione” per la regione Piemonte, presentata a febbraio 2022, risultava la sovrapposizione dichiarativa di alcuni dipendenti tra i due soggetti relativamente all'anno 2020 (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *a*) e *b*), D.P.R. n. 146/2017, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione e dell'attribuzione dei punteggi sono considerati i dipendenti occupati nel biennio precedente la presentazione della domanda).

Tale ripetizione non era evidentemente possibile e, quindi, le relative dichiarazioni apparivano mendaci, come tali atte a provocare l'esclusione dalla partecipazione ai bandi per le tre successive annualità (compresa quindi quella 2024) a norma dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 146/2017.

A dimostrazione di quanto affermato, Telequattro che ancora non aveva ricevuto dal Ministero la documentazione richiesta che le sarebbe pervenuta l'11 novembre, allegava alla propria istanza un file Microsoft Excel contenente i calcoli che attestavano le percentuali di impiego dei dipendenti “sovrapposti”, dalla stessa individuati e indicati (**doc 8, Allegato 03**), segnalando

altresì il fatto che nessun dipendente può essere impiegato più del 100% e più di 48 ore settimanali.

Evidenziava altresì come le domande per i contributi del 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio “GRP Televisione” per la regione Piemonte e quella per i contributi 2021 di TVP Italy s.r.l. per il marchio “VERA TV” per la regione Marche, risultassero sottoscritte dal medesimo soggetto, la sig.ra Bice Ledda, amministratrice di entrambe le società, che per la propria qualità era certamente a conoscenza di tale situazione.

Dalla visura e da atti pubblici era altresì risultato che tra TVP Italy s.r.l. e GRP Reti S.r.l. era intervenuta cessione di ramo d’azienda in data 4 settembre 2021 (**doc. 9 allegato 04**) e che entrambe le società erano partecipate in quota pressoché totalitaria dalla Mail Express Group s.p.a. di Roma, quanto a GRP Reti al 90% e quanto a TVP Italy al 98% (allegati sub 7 e 8 **doc. 10**). Queste circostanze inducevano la ricorrente a formulare il 18 ottobre 2024 una nuova richiesta di accesso agli atti al Ministero, finalizzata ad ottenere l’elenco dei giornalisti e dei dipendenti applicati all’attività di FSMA occupati nel biennio 2019-2020 dalla GRP Reti s.r.l. e dichiarati per la partecipazione al bando per la formazione delle graduatorie FSMA in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica AT01 (Piemonte) con il marchio “GRP Televisione”, cui è poi stato assegnato l’LCN 15 (**doc. 11**).

La TVP Italy s.r.l. aveva infatti ceduto a GRP Reti s.r.l. *“il ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività radiotelevisiva di produzione e di diffusione del programma televisivo “POUR PARLER”, di vendita di spazi televisivi; comprendente a titolo descrittivo e non esaustivo il personale adibito all’attività di produzione, le attrezzature digitali di bassa frequenza, l’associato LCN 639 e l’autorizzazione di Fornitore di Servizi Media Audiovisivi con il marchio “VERA SPORT”, limitatamente alla regione Marche”* (enfasi aggiunta).

L’istante denunciava al Ministero che la GRP Reti s.r.l., anche acquisendo tale personale a settembre 2021, non avrebbe potuto inserirlo nella domanda per l’annualità 2022 in quanto addetto a un marchio (“VERA SPORT”) non corrispondente a quello per cui la cedente TVP Italy aveva presentato domanda di contributi (“VERA TV” ANNO 2020) e che, dall’atto pubblico non era possibile rilevare i nominativi del personale incluso nella cessione.

Chiedeva quindi che il Ministero, previa verifica della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle due società nella procedura per l’annualità 2022, provvedesse **all’esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’erogazione dei contributi per i tre anni successivi (e pertanto inclusa l’annualità 2024) e alla revoca dei contributi erogati a norma dell’art. 4 comma 3, e dell’art. 8, D.P.R. n. 146/2017.**

Il 20 Novembre 2024 il Ministero comunicava alla ricorrente, senza fornire motivazione alcuna, che, a seguito dell'istanza presentata, si era determinato a escludere dalla procedura Italia Network s.r.l. e, testualmente, "ha [sic !] *confermare le Società GRP RETI S.R.L. e TVP ITALY S.R.L.*" (**doc. 8**).

In pari data pubblicava sul proprio sito la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi per l'annualità 2024, nella quale Telequattro era collocata nella posizione n. 101, GPR Reti s.r.l. nella posizione 66 e TVP Italy s.r.l. nella posizione 60.

La completa acquisizione degli atti richiesta al Ministero il 18 ottobre 2024 avveniva il 18 dicembre 2024, con nota protocollo 27643, e includeva stampa PDF dei file richiesti con parziale oscuramento dei dati di dipendenti e giornalisti (**doc. 12**).

Supportata dalla documentazione fornita dal Ministero, Telequattro commissionava alla Nextel S.r.l. di Rubano (PD) un'indagine peritale che veniva redatta dall'Ing. Enrico Cortese, la quale attestata oltre ogni ragionevole possibile dubbio la sovrapposizione dei dipendenti delle due società controinteressate, relativamente all'annualità 2020, nella domanda per i contributi di TVP Italy del 2021 e di GRP Reti del 2022, con tutte le relative conseguenze. Oltre a ciò veniva rilevata anche indicazione da parte di GRP Reti, come propri, dei medesimi dipendenti in forza a TVP Italy nell'anno 2019 e 2020 e da questa inseriti nella propria domanda di contributi dell'anno 2021 associata al marchio "Vera TV", nella domanda formulata da GRP Reti relativa al Bando del 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT01 (Piemonte) per il marchio "GRP Televisione" (**doc. 13**).

#### **DIRITTO**

**I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché del D.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà.**

Dall'esame della domanda di partecipazione per l'annualità 2021 di TVP Italy s.r.l. collegato al marchio "VERA TV" per la regione Marche, dei contributi agli FSMA di cui al D.P.R. n. 146/2017 presentata a febbraio del 2021 e la domanda 2022 di GRP Reti s.r.l. per il marchio "GRP Televisione" per la regione Piemonte, presentata a febbraio 2022, risulta evidente la sovrapposizione (*i.e.* duplicazione) dei medesimi dipendenti dichiarati da entrambe per l'annualità 2020: (domanda 2021 di TVP Italy riferita ai dipendenti 2019 e 2020 e domanda di GRP Reti 2022 riferita ai dipendenti 2020 e 2021).

La circostanza è emersa a seguito dell'accesso agli atti da parte della ricorrente e ricavata dalla documentazione fornita dal MIMIT ed accertata oltre ogni ragionevole dubbio nella verifica peritale commissionata da Telequattro e redatta dall'Ing Enrico Cortese della società Nextel (**doc. 13**) al quale è stato sottoposto il vaglio e l'esame dei documenti ricevuti dal Ministero.

Dall'analisi comparata della domanda 2021 della TVP Italy srl (riferita quindi al biennio dipendenti 2019-2020) e della domanda 2022 della GRP Reti srl (riferita al biennio dipendenti 2020-2021) sono state rilevate e riportate nell'elaborato peritale a seguito di analitico conteggio le seguenti duplicazioni del personale dipendente:

- Christian Di Bonaventura, full-time, dal 1/09/2020 al 31/12/2020 (4 mesi);
- Corinna Di Matteo, full-time, dal 1/12/2020 al 31/12/2020 (1 mese);
- Enrico Tassotti, full-time, dal 12/10/2020 al 31/12/2020 (3 mesi);
- Giuseppe Carbonara, full-time, dal 12/10/2020 al 31/12/2020 (3 mesi);
- Manuela Cermignani, full-time, dall'8/07/2020 al 31/12/2020 (6 mesi);
- Pierluigi Bollettini, part-time 97,5%, dall'1/06/2020 al 31/12/2020 (7 mesi);
- Ermelina Coccia, part-time 62,5%, dall'1/01/202 al 31/12/2020 (12 mesi).

Il termine "duplicazione" sta a significare che per i periodi indicati vi sono dei dipendenti che risultano con una percentuale di impiego del 100% per entrambe le emittenti e, pertanto, come se avessero lavorato full-time per tutte e due le aziende per mesi, ovvero che dipendenti con una percentuale di impiego part-time, sommate le ore contrattuali previste, superano il limite delle 48 ore settimanali di orario di lavoro in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2022.

L'accertamento matematico delle duplicazioni del personale dipendente sopra elencate, incompatibili anche con la normativa italiana sulla protezione dei lavoratori, non può essere imputata all'effetto della cessione del ramo d'azienda intervenuta tra TVP Italy s.r.l. e GRP Televisioni il 4 settembre 2021, peraltro afferente al marchio "VERA SPORT".

Il Ministero convenuto, nel suo chiarimento richiamato nella Perizia Cortese, afferma che è possibile, per il soggetto acquirente, inserire i dipendenti del ramo ceduto nella propria domanda, purché **siano stati effettivamente applicati al marchio oggetto della domanda e per la medesima regione**. Il che esclude poi implicitamente, ma per definizione, che il cedente possa a sua volta dichiarare i medesimi dipendenti per lo stesso periodo.

Pertanto, al di là degli effetti riguardanti l'imputazione del personale derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda di TVP Italy s.r.l., non era in ogni caso possibile per GRP Reti srl inserirli - con riferimento alle annualità 2020-2021- nella propria domanda di contributo

del 2022, **per il marchio “GRP Televisioni” del Piemonte**, in quanto nel 2020 detti dipendenti erano pacificamente e totalmente applicati al marchio “Vera TV”, come attestato dalla domanda di contributi del 2021 da parte TVP Italy s.r.l. e solo da uno sconosciuto momento del 2021 applicati dalla predetta società al marchio “Vera Sport”, **autorizzato unicamente nella regione Marche**, quale ramo d’azienda ceduto alla GRP Reti s.r.l. il 4 settembre 2021.

La GRP Reti ha quindi non solo inammissibilmente fatto propri i menzionati dipendenti sin dal 2020, come riportato nella domanda di contributi del 2022, ma li ha altrettanto inammissibilmente attribuiti totalmente per l’annualità 2021 al marchio “GRP Televisioni” autorizzato nel Piemonte e non a quello acquisito “Vera Sport” autorizzato nelle Marche, al quale, come si desume dall’atto notarile di cessione, in quel momento erano applicati.

Sta di fatto che il marchio “VERA SPORT” dal momento dell’acquisizione da parte di GRP Reti sparisce completamente in quanto non viene più esercitato dalla GRP Reti, né nelle Marche, né nel Piemonte.

La duplicazione dei dipendenti non può quindi trovare giustificazione nella cessione di ramo d’azienda afferente al marchio “VERA SPORT” e pertanto rende evidente il mendacio nella domanda di accesso ai contributi del 2022 reso da entrambe le controinteressate o quanto meno dalla GRP Reti s.r.l..

Tutte queste circostanze erano state rappresentate da parte della ricorrente al Ministero nella propria istanza di revisione della graduatoria provvisoria dei contributi per l’annualità 2024, ma inspiegabilmente e senza fornire motivazione il Ministero non ne ha tenuto alcun conto, come emerge dalla determinazione di cui è stata data comunicazione alla ricorrente il 20 novembre 2024 (doc. 1 impugnato) da cui è poi scaturita la graduatoria definitiva (doc. 2 impugnato).

Il Ministero avrebbe invece dovuto provvedere, verificata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle due società nella procedura per l’annualità 2022, **all’esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’erogazione dei contributi per i tre anni successivi (e pertanto inclusa l’annualità 2024) e alla revoca dei contributi già erogati** a norma dell’art. 4 comma 3, e dell’art. 8, D.P.R. n. 146/2017, nonché alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e alla revoca dei benefici già erogati con divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla decadenza a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (le dichiarazioni rese nelle procedure *ex* D.P.R. n. 146/2017 sono rilasciate nelle forme previste dagli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000).

Infatti: *“qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell’articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando*

*venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 per la concessione del contributo, questo è revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio”, e inoltre “La revoca dei contributi comporta l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, ...omissis..., l’intero ammontare percepito, ...omissis..., nonché l’esclusione dalla partecipazione per l’erogazione dei contributi per i due anni successivi.” (enfasi aggiunta).*

Il Ministero avrebbe dovuto e potuto rilevare le dichiarazioni non veridiche sui dipendenti, **ma non lo ha fatto**, mendacio **certamente conclamato per la GRP Reti s.r.l.**, che non avrebbe quindi potuto partecipare alle graduatorie contributi per le TV Commerciali 2023 e 2024 per le ragioni dianzi evidenziate, **ma invero anche della TVP Italy srl.**

Nella propria domanda di contributi dell’anno 2022 per il marchio “VERA TV”, TVP Italy ha infatti omesso di indicare i dipendenti in forza all’emittente nell’anno 2020 e nell’anno 2021 (fino a settembre), come aveva invece fatto nella propria domanda del 2021, come invece avrebbe dovuto fare posto che tali dipendenti erano certamente stati al suo servizio in quei periodi. Appare evidente che tale mendace omissione è stata realizzata al fine di tentare di dissimulare la sovrapposizione con la dichiarazione a sua volta mendace che avrebbe svolto la società “consorella” GRP Reti s.r.l. nel 2022, posto che i dipendenti in questione non erano certamente stati al suo servizio in quei periodi e non lo sono diventati neanche a seguito dell’acquisito del ramo di azienda del 4 settembre 2021.

La circostanza, oggettivamente inspiegabile laddove traguardata in una situazione di normalità concorrenziale, particolarmente accentuata nel settore radiotelevisivo, dove ogni emittente cerca di sfruttare al massimo ogni possibile vantaggio, non può che essere disvelata dal fatto che **TVP Italy s.r.l., nel non dichiarare i dipendenti in forza all’azienda nella domanda di contributi dell’anno 2022 e con certezza assoluta quelli dell’anno 2020 associati al mai ceduto marchio “Vera TV”, con la propria condotta omissiva ha certamente e scientemente favorito la GRP Reti s.r.l., inducendo evidentemente in errore il Ministero in sede di verifica dei requisiti di quest’ultima in sede di partecipazione e di attribuzione dei punteggi.**

Ciò è avvenuto mediante un travaso dei dipendenti dall’una all’altra società che ha consentito ad entrambe di collocarsi in posizione utile privilegiata (primi cento posti) e di cui l’amministratrice di entrambe non poteva non essere a conoscenza.

E’ doveroso rammentare ancora una volta che dal 10 giugno 2021 la società Mail Express Group S.r.l. aveva assunto il controllo sia di TVP Italy sia di GRP Reti e che entrambe le società controinteressate all’epoca dei fatti erano amministrare dalla Sig.ra Bice Ledda.

Parimenti dovrà quindi essere esclusa dalla graduatoria TVP Italy.

Ma vi è comunque altro. A seguito dell'accesso agli atti del 18 ottobre 2024, il Ministero ha fornito a Telequattro la documentazione relativa ai dipendenti indicati da GRP Reti per la partecipazione al Bando del 2021 per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT01 (Piemonte) per il marchio "GRP Televisione".

All'esito della verifica dell'inserimento di detti dipendenti/giornalisti nei file CSV forniti dal Ministero, ancorché su dati parzialmente oscurati – di agevole verifica da parte del Ministero avendo a disposizione il file originario CSV - emerge l'indebita indicazione come propri, nella domanda di GRP Reti, dei medesimi dipendenti che invece erano in forza a TVP Italy negli anni 2019 e 2020 e per di più dalla stessa inseriti nella propria domanda di contributi dell'anno 2021. Trattasi dei medesimi dipendenti più sopra indicati.

Come già sopra riportato, i dipendenti evidenziati, imputati dalla GRP Reti s.r.l nei bandi FSMA ed LCN per il Piemonte con riferimento alle annualità 2019 e 2020, non erano in realtà stati inseriti (e non potevano essere inseriti) nella domanda contributi del 2021 (relativa alle annualità 2019 e 2020) della medesima GRP Reti s.r.l. per il Piemonte, essendo gli stessi dipendenti e per le relative annualità inseriti nella domanda contributi 2021 per il marchio "VERA TV" per la regione Marche.

Di seguito si riporta in tabella la sovrapposizione dei dipendenti delle due società per una più agevole comprensione:

					<b>GRP reti srl GRP Televisione</b>	<b>TVP Italy srl Vera Tv</b>
Bandi FSMA ed LCN	Regione	2019			Presenti	
Piemonte		2020			Presenti	
Domanda contributi Piemonte	146/17	2019			Non presenti	
		2020			Non presenti	
Domanda contributi 146/17 Marche		2019				Presenti
		2020				Presenti

La GRP Reti srl ha pertanto apertamente contravvenuto a quanto indicato dal Ministero con il chiarimento n. 20 relativo alle procedure di bando FSMA ed LCN, disponibile sul sito istituzionale e di seguito testualmente riportato:

“ Si conferma che le dichiarazioni relative ai dipendenti e ai giornalisti dovranno inoltre corrispondere a quanto autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 per la graduatoria dei contributi di cui al DPR 146/2017”.

L’art. 9, comma 3, dei Bandi FSMA, prevedeva che “Le dichiarazioni rese in sede di domanda, in caso contengano dati non veritieri o mendaci, **determineranno l’esclusione dalla procedura e la trasmissione delle stesse alla Procura della Repubblica per i seguiti di competenza**” (enfasi aggiunta).

Il Ministero non potrà quindi non rilevare come anche per tale indebito inserimento dei dipendenti sopra riportati, la posizione della GRP Reti s.r.l. debba essere riconsiderata non solo in relazione alla partecipazione al bando contributi ex DPR 146/2017 per l’anno 2024 e la revoca dei contributi per le annualità 2022 e 2023, ma anche in riferimento alle graduatorie FSMA ed LCN dell’Area Tecnica AT01 e in riferimento alla collocazione in posizione utile per l’accesso alla capacità trasmissiva e all’assegnazione dell’LCN.

#### **Sulla domanda cautelare**

Nulla occorre aggiungere rispetto a quanto sopra riportato con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto ai profili di danno, si evidenzia come la mancata esclusione di GRP Reti s.r.l. e TVP Italy s.r.l. dalla graduatoria dei contributi del 2024 abbia sicuramente conseguenze economiche dirette nei confronti della ricorrente, che si trova collocata in graduatoria nella posizione 101 e pertanto nella fascia B contributiva in ragione del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 che ne destina la parte significativamente rilevante alle prime cento emittenti.

La richiesta dell’esclusione dalla graduatoria delle controinteressate e l’inserimento della ricorrente, perderebbe importante parte del suo significato economico se dovesse avvenire nei tempi necessari per pervenire a una pronuncia nel merito del presente ricorso, cosicché si insiste per la proposta istanza cautelare.

#### **Istanza ex art. 41 c.p.a.**

Alla ricorrente è noto l’orientamento di codesto TAR in materia di giudizi sui contributi in questione. Pertanto, laddove codesto on. Collegio ritenga di confermare il detto orientamento, la ricorrente **chiede** di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami a tutti i soggetti collocati nella graduatoria per l’annualità 2024 ex D.P.R. n. 146/2017, indicandone le modalità secondo i precedenti in materia (da ultimo ad es. ord. 23614/2024).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Telequattro s.r.l, a mezzo del sottoscritto procuratore, con riserva di ogni ulteriori deduzione, eccezione, osservazione, istanza, motivi aggiunti e conclusione,

**chiede**

che l'on. Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- **in via cautelare**: sospendere la graduatoria 2024 di cui in narrativa;
- **nel merito**: annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale provvedimento e condanna alla riformulazione della graduatoria *de qua* includendo la ricorrente nell'elenco delle prime cento emittenti collocate.

Con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm., si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Il difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio e in udienza pubblica.

Verona, 17 gennaio 2025

Avv. Luciano Guerrini